

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL' ASSOCIAZIONE GIOVANNI COLOGNESE ODV"



Il giorno 24/07/2024 alle ore 21:00. si è riunita l'Assemblea generale straordinaria degli Associati della "Associazione Giovanni Colognese" per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'organo di Amministrazione Colognese Emma la quale dopo avere constatato e fatto constatare:

- Che la convocazione è stata regolarmente effettuata ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto;
- Che sono presenti tutti e 11 gli Associati che si dichiarano a conoscenza dell'ordine del giorno;
- Che sono presenti tutti e 7 i componenti dell'organo di Amministrazione

DICHIARA

L'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Vice Presidente Falsarella Michele.

La Presidente apre la riunione segnalando che a seguito d'iscrizione dell'Associazione al RUNTS la Giunta Regionale del Veneto in data 12/07/2024 ha richiesto delle integrazioni allo Statuto riguardanti:

- Articolo 1: comma 1 si aggiungono i riferimenti nominativi D. LGS 117/2017; comma 4, inserimento della clausola che il trasferimento della sede nell'ambito comunale non comporta modifiche Statutarie
- Articolo 3 indicazioni della fattispecie di attività d'interesse generale tra quelle riportate all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017
- Articolo 12: prevedere al secondo comma un range di componenti dell'organo di amministrazione entro il quale l'Assemblea può individuare un numero fisso
- Articolo 18: inserire il preventivo del parere dell'ufficio del Runts competente per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione
- Stralciare l'articolo 19 in quanto l'ufficio provvederà ad integrare la denominazione sociale anche con l'acronimo ETS
- Introdurre un nuovo articolo 19 che preveda il riferimento alle Norme del Codice del Terzo Settore di quanto non riportato nello Statuto
- Infine viene segnalato che nella denominazione non è stato indicato l'acronimo ODV

Il Presidente da conseguentemente lettura delle seguenti modifiche statutarie che sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 1 Comma 1

- È costituito, nel rispetto e della normativa in materia, D. LGS 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE GIOVANNI COLOGNESE ODV" (ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO), assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Articolo 1 comma 4

- Il trasferimento della sede legale se effettuato nel medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

La Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Associazione Intende ricordare Giovanni Colognese attraverso iniziative che valorizzino la cultura, la solidarietà umana, la formazione, l'educazione, l'impegno; nell'ambito del mondo giovanile. Le fattispecie di attività di interesse generale sono le seguenti:

- L'Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale, Lett. i comma 1, articolo 5 D.LGS 117/2017;
- Attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa, Lett. d comma 1 articolo 5 lett. D. LGS 117/2017

1. A titolo semplificativo le azioni si attueranno tramite:

- Organizzazione di eventi culturali, ricreativi, sportivi dedicati ai giovani;
- Sostegno a studenti bisognosi delle scuole di ogni ordine e grado anche mediante istituzione di borse di studio;
- Organizzazione di corsi, seminari e convegni aventi per oggetto la formazione e l'educazione per i giovani.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 12 Comma 2

L'organo di amministrazione è formato da un numero composto tra 5 e 7 componenti, fissato dall'assemblea al momento della nomina, ed eletti dalla stessa assemblea tra le persone fisiche associate.

Articolo 18

- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere dell'ufficio del Runt competente (articolo 9 D. LGS 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi finalità analoghe o affini rispetto a quelle dell'associazione.

Articolo 19

- Per quanto non è prevista dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore (D. LGS. 117/2017) ed in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile ed alle relative disposizioni attuative

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, approva le modifiche statutarie unitamente alla bozza di nuovo Nuovo Statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettura "A".

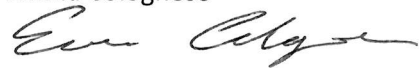
Si richiede l'esenzione dell'IMPOSTA DI REGISTRO ai sensi dell'articolo 82 3 comma D. LGS 117/2017 e l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 D. LGS 117/2017, nella registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente verbale con allegate le modiche statutarie

Alle ore 22:30 null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Oderzo 24/07/2024

Il Presidente

Emma Colognese



Il Segretario

Falsarella Michele



REGISTRATO A CONEGLIANO - VITTORIO VENETO
addi 02/08/2024 al n° 1313 serie 3^a
riscossi € 200,00 (euro) Diecento/00



IL FUNZIONARIO (*)

Giovanni Weiss

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,

R. DELLUCA







STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE Giovanni Colognese ODV"

ART. 1 (DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

E' costituito, nel rispetto e della normativa in materia D.Lgs 117/2017 l'Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE GIOVANNI COLOGNESE ODV" (ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO), assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Via dei Giunchi 8/3, 31046 Oderzo (TV)

Il trasferimento della sede legale se effettuato nel medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto della legge della normativa vigente in materia.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Finalità ed attività)

La Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Associazione Intende ricordare Giovanni Colognese attraverso iniziative che valorizzino la cultura, la solidarietà umana, la formazione, l'educazione, l'impegno; nell'ambito del mondo giovanile.

Le fattispecie di attività di interesse generale sono le seguenti:

- L'Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale, Lett. i comma 1, articolo 5 D.LGS 117/2017;
- Attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa, Lett. d comma 1 articolo 5 lett. D. LGS 117/2017

1. A titolo semplificativo le azioni si attueranno tramite:

- Organizzazione di eventi culturali, ricreativi, sportivi dedicati ai giovani;
- Sostegno a studenti bisognosi delle scuole di ogni ordine e grado anche mediante istituzione di borse di studio;
- Organizzazione di corsi, seminari e convegni aventi per oggetto la formazione e l'educazione per i giovani.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 4 (Associati)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle Organizzazioni di Volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'organo di amministrazione;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

ART. 6
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Organo di Controllo e Revisione;
- Presidente;
- Organi di controllo e revisione.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, whatsapp, spedita/trasmessa al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto per la trasformazione, fusione o scissione e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero composto tra 5 e 7 componenti, fissato dall'assemblea al momento della nomina, ed eletti dalla stessa assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- elegge il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente quando non vi provvede l'assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- fissa l'eventuale quota associativa annua e le modalità di versamento.

ART. 13 (Il Presidente)

Il presidente, e il Vice presidente se nominato, sono eletti dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti in sede di elezione dall'organo di amministrazione, rappresentano legalmente l'associazione e compiono tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 (Organi di controllo e revisione)

L'organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti sono nominati nei casi in cui sono previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente secondo le modalità fissate dall'organo di amministrazione.

ART. 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa dalle norme vigenti.

ART. 17 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale, decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la propria vita. Ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio nonché le entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere dell'ufficio del Runt competente (articolo 9 D. LGS 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi finalità analoghe o affini rispetto a quelle dell'associazione.

ART. 19 (Norma transitoria)

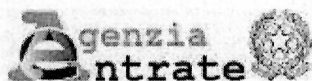
Per quanto non è prevista dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore (D. LGS. 117/2017) ed in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile ed alle relative disposizioni attuative

Oderzo, 26/03/2024



Il Presidente

Eva Celis



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TREVISO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CONEGLIANO-VITTORIO VENETO

Registrazione di Atto Privato

Il 02/08/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T53, serie 3, numero 1313

data di stipula: 24/07/2024

ident.vo telematico: T5324L001313000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CLGMME99L53G888H

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94179160265				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

IL FUNZIONARIO (*)

Giovanna Weiss

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,

P. D. B. M. C. A.

